

Il **decreto Sostegni ter**, all'articolo 7, consente ai **datori di lavoro** operanti in determinati settori, che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, di richiedere l'accesso ai **trattamenti di integrazione salariale** senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

I datori di lavoro destinatari

Rientrano nelle previsione dell'articolo 7 del **decreto Sostegni ter** esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai **settori del Turismo**, della **Ristorazione**, e dei **Parchi divertimenti** e **Parchi tematici**, degli **Stabilimenti termali**, delle **Attività ricreative** e delle altre attività identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, come riportato nella [circolare INPS 1 febbraio 2022, n.18](#).